

COMUNE DI ROBASSOMERO

Via Paolo Braccini, 7
10070 – ROBASSOMERO

DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ORTI URBANI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.80/02.09.15

INDICE

Articolo 1 – ambito di applicazione e definizione	pag.1
Articolo 2 - Criteri generali e finalità	pag.1
Articolo 3 - Requisiti di assegnazione	pag.1
Articolo 4 – Modalità e durata dell'assegnazione	pag.2
Articolo 5 - Canone di concessione	pag.3
Articolo 6 - Obblighi del concessionario	pag.3
Articolo 7 – Modalità di conduzione dell'orto	pag.3
Articolo 8 – Modalità di coltivazione orticola	pag.3
Articolo 9 – Utenze	pag.4
Articolo 10 – Divieti	pag.4
Articolo 11 – Parti comuni	pag.5
Articolo 12 - Referente e Commissione di controllo	pag.5
Articolo 13 – Vigilanza e controlli	pag.5
Articolo 14 – Revoca e decadenza dell'assegnazione	pag.5
Articolo 15 – Revoca di assegnazione per motivi di interesse pubblico	pag.6
Articolo 16 - Norma transitoria	pag.6
Articolo 17 - Entrata in vigore	pag.6
Articolo 18 – Modifiche al regolamento	pag.6
Articolo 19 - Manleva del comune	pag.6

Articolo 1 – ambito di applicazione e definizione

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°80 del 02/09/2015, si applica agli orti urbani situati sul territorio del comune di ROBASSOMERO e localizzati in Strada del Verde, Località Cimitero, e ne regola le modalità di assegnazione e la gestione.

Per orto urbano s'intende un appezzamento di terreno pubblico nella disponibilità del Comune, messo a disposizione dei cittadini, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso dei concessionari.

Articolo 2 - Criteri generali e finalità

La concessione degli orti, a cadenza quinquennale, è di competenza della Giunta Comunale. I singoli lotti saranno assegnati per finalità sociale con l'obiettivo prioritario di incentivare forme di aggregazione tra i cittadini soprattutto le persone anziane, creare solidarietà e aiutare le famiglie alla produzione di un reddito "in natura" aggiuntivo al proprio, favorire inoltre anche l'avvicinamento dei giovani all'orticoltura.

Il Comune provvede a concedere l'assegnazione dei singoli lotti di terreno, da destinarsi all'esclusivo uso di "orto urbano", tramite bando pubblico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°80 del 02/09/15 che definirà i requisiti necessari per la partecipazione e i criteri per la definizione della graduatoria per l'assegnazione dei singoli lotti, con le modalità specificate negli articoli seguenti.

Articolo 3 - Requisiti di assegnazione

- Requisiti indispensabili per i cittadini che presentano domanda di concessione sono:
 - essere maggiorenni residenti a Robassomero da almeno 2 anni, alla data di scadenza del bando;
 - non avere la proprietà o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio del Comune. (l'assenza di tale circostanza è estesa anche ai componenti risultanti dallo stato di famiglia alla data di scadenza del bando).
 - Nell'ambito del medesimo nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda).
- Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte, devono essere presentate all'ufficio protocollo.

Tra gli aventi diritto viene formulata una graduatoria che avrà valore per cinque anni solari, tenendo conto, come da tabella dei punteggi allegata.

- 1) della titolarità di pensione;
 - 2) dello stato di disoccupazione del capofamiglia;
 - 3) dell'età del richiedente;
 - 4) dei componenti il nucleo familiare, dando particolare rilevanza alle condizioni di solitudine o di famiglia numerosa.
 - 5) Del reddito Isee riferito all'ultima dichiarazione dei redditi;
 - 6) A parità di punteggio l'appezzamento verrà concesso al richiedente disoccupato e poi a quello anagraficamente più anziano.
- Gli appezzamenti disponibili verranno concessi seguendo l'ordine di graduatoria; ad essa si attingerà per eventuali surroghe: le concessioni così attribuite avranno validità fino alla naturale scadenza del quinquennio.
 - Esula dalle condizioni e procedure anzidette il procedimento di concessione in favore degli istituti scolastici, che compete alla Giunta Comunale su eventuale presentazione di apposita istanza sottoscritta dal dirigente scolastico, attestante il numero di classi interessate e che sollevi esplicitamente il Comune di Robassomero da ogni qualsiasi responsabilità conseguente l'attività condotta da insegnanti ed allievi presso gli orti urbani.

Articolo 4 – Modalità e durata dell'assegnazione

La concessione ha durata quinquennale, con possibilità di anticipata disdetta da parte dei concessionari; in caso di revoca subentra nella concessione il primo dei richiedenti in graduatoria. In caso di morte dell'assegnatario, il lotto potrà essere condotto dal coniuge o da un erede fino alla conclusione del quinquennio, dopo il quale il Comune rientrerà in possesso dell'orto che potrà essere riassegnato a dei richiedenti in graduatoria.

Si procederà alla concreta individuazione degli orti assegnati sulla base della graduatorie scaturite dal Bando.

L'assegnazione degli orti urbani avrà luogo con provvedimento dirigenziale e decorrerà dalla data di esecutività del suddetto provvedimento fino al giorno di San Martino (11 Novembre) del 5 (quinto) anno successivo (salvo modifiche o proroghe deliberate o determinate dalla amministrazione comunale).

L'assegnazione non sarà rinnovabile automaticamente alla scadenza.

L'assegnazione sarà personale e perciò la conduzione non potrà essere demandata a terzi, solo in presenza del titolare potranno esserci anche degli estranei nell'orto, al trasgredire di questa norma l'orto sarà riassegnato.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca della assegnazione ai sensi del presente Regolamento, si procederà a nuova assegnazione per il periodo restante sino alla scadenza dei cinque anni, utilizzando le graduatorie approvate.

L'assegnatario non potrà subaffittare né concedere a terzi l'uso dell'orto, pena la revoca dell'assegnazione. L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, che dovrà essere direttamente coltivato dall'assegnatario o da suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia.

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo salvo che per periodi di assenza per lavoro o malattia dell'assegnatario, il quale è tenuto a comprovare i motivi dell'assenza e segnalare il nominativo della persona che per quel periodo (massimo 3 mesi in un anno) si occuperà dell'orto stesso. Se al termine dei cinque mesi l'assegnatario non riprende attivamente la gestione dell'orto, questo verrà riassegnato. Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato prima della assegnazione da ogni assegnatario.

Articolo 5 - Canone di concessione

1. Il canone di concessione è gratuito.

Articolo 6 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è obbligato a:

- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal referente degli orti (art. 13) e affisse in bacheca;
- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando al referente e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia.

Articolo 7 – Modalità di conduzione dell'orto

Ciascun orto viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova.

Ciascun assegnatario dovrà provvedere alla pulizia e corretta manutenzione dell'orto concessogli, evitando accumuli di rifiuti di qualunque genere che dovranno essere prontamente smaltiti.

I capanni degli attrezzi, ove presenti dovranno essere conservati in buono stato di manutenzione, compresa la sua riverniciatura periodica secondo specifiche tecniche (qualità e tipo di materiali per la sua eventuale riparazione, vernici, ecc.).

Non è consentita la costruzione di muretti di delimitazione tra i vari orti e le eventuali aree di camminamento interno agli orti dovranno essere esclusivamente in terra battuta.

Non è consentito pertanto edificare strutture in legno, muratura o altro materiale. Non è consentito depositare all'interno dell'area assegnata materiali o arredi vari (tavoli, sedie, ombrelloni, gazebo ecc).

Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata o qualora l'assegnatario violi le disposizioni della normativa in tema di orti urbani, il Comune potrà disporre, previa diffida e fatti salvi eventuali altri provvedimenti, la revoca dell'assegnazione.

Articolo 8 – Modalità di coltivazione orticola

Sull'area assegnata potrà essere svolta esclusivamente coltivazione orticola pur se è ammessa la coltivazione di fioriture annuali. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o avere scopo di lucro ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio.

E' pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

In nessun caso potranno essere utilizzati prodotti che possano in qualche modo recare danno alle persone, animali, suolo e al sottosuolo.

In ogni caso non dovrà arrecarsi alcun disturbo ai fondi confinanti.

Pertanto:

- non è consentita l'accensione di fuochi o braci;
- non è consentita la piantumazione di rampicanti e/o di ortaggi a sviluppo ingombrante (es.. zucche, zucchini, fagioli rampicanti, ecc...) ad una distanza inferiore a mt. 1 dal confine con i fondi vicini o che, causa la loro estensione in altezza, possano provocare ombreggiatura verso i medesimi;

- non è consentito il posizionamento di piastrelle
- è consentito, nel periodo dal 15 ottobre al 30 marzo, il posizionamento di una serra a tunnel, decorso detto periodo può essere mantenuta la struttura in ferro ma dovrà essere eliminato il telo di copertura in plastica e mantenuto un telo antigrandine;
- tutte le serre dovranno essere posizionate nello stesso senso in direzione nord/sud alla distanza di un metro dal confine;
- è consentita la presenza di una fossa avente dimensioni massime di mt. 1 x mt. 0,50 e prof. Di circa 30-40 cm. da utilizzare per il compost ma non per il deposito di letame che comunque non potrà mai essere stoccato all'interno dell'area assegnata.
- Nell'area assegnata non potranno essere ricoverati né tenuti in forma stabile animali e non potrà esservi svolta alcuna forma d'allevamento.
- E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (lamponi, mirtili, fragole, ribes) e fiori. E' consentita la piantumazione di n.2 piante da frutto, tali da non arrecare danno alcuno (ombra, foglie, ecc.) ai lotti contigui rispettando la distanza minima di ml. 1,50 (c.c.).
- I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Articolo 9 - Utenze

La fornitura d'acqua per l'irrigazione degli orti sarà assicurata dal Comune mediante punti per il prelievo. Sarà a carico dell'assegnatario una quota forfettaria annua di euro xxxxxx,00 salvo conguaglio e adeguamenti relativa al consumo dell'acqua per irrigazione. Tale quota andrà versata insieme con il canone di affitto. L'amministrazione si riserva di interrompere l'irrigazione per accertati gravi motivi.

In caso di mancato pagamento del canone e della quota per l'irrigazione, il Comune revocherà la concessione per morosità e procederà al recupero delle spettanze in danno all'assegnatario.

Gli assegnatari non potranno in alcun modo usufruire di autonomi allacciamenti di luce, acqua, gas.

La manutenzione, la riparazione e la gestione del sistema di irrigazione è a totale carico dell'assegnatario, per le parti all'interno dei singoli appezzamenti.

Articolo 10 – Divieti

1. E' vietato:

- a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- b) allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- c) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- d) commerciare i prodotti coltivati nell'orto;
- e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- f) scaricare materiali inquinanti e rifiuti, internamente ed attorno all'orto; gli scarti ed i residui delle operazioni di coltivazione devono essere conferiti presso il centro di raccolta rifiuti comunale (piattaforma ecologica) e non possono essere posti nei sacchi dell'immondizia ordinaria;
- g) produrre rumori molesti;
- h) installare chiusure di qualsiasi genere all'entrata del proprio orto;
- i) fare arrampicare sulle reti di confine qualsiasi pianta;
- j) entrare negli orti altrui senza permesso;
- k) bruciare stoppie e rifiuti;
- l) superare l'altezza di m 1,5 con eventuali paletti di sostegno delle piante;
- m) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- n) usare l'acqua per scopi diversi dall'annaffiatura del terreno o dal dissetarsi;
- o) usare e tenere in deposito sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa

vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;

- p) spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore (letame o simile) dalle ore 8.00 alle ore 21.00. In ogni caso il letame deve essere interrato il più presto possibile e comunque entro le 24 ore;
- q) affiggere, all'interno dell'area degli orti urbani, comunicazioni non inerenti il funzionamento e la concessione degli orti stessi;
- r) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario;
- s) svolgere all'interno degli orti e degli spazi comuni attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua o corrente elettrica, non inerenti l'attività di coltivazione degli orti stessi.

Articolo 11 – Parti comuni

Gli assegnatari sono solidalmente obbligati alla pulizia e corretta manutenzione delle parti comuni. Gli stradini dovranno essere tenuti puliti e sgombri da macerie, manufatti, rifiuti, fogliame, sterpaglie, ecc... non dovranno presentare buche o ostacoli.

Articolo 12 - Referente e Commissione di controllo

I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata annualmente dall'Amministrazione Comunale, eleggono a maggioranza fra loro un rappresentante referente, che ha il compito di mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale.

Ad assegnazioni avvenute, viene istituita una Commissione di Controllo per la gestione degli orti, presieduta dall'Assessore o da un suo delegato ed integrata da 1 rappresentante della competente Sezione di Polizia e dal rappresentante dei concessionari.

Articolo 13 – Vigilanza e controlli

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati sono a carico degli uffici comunali.

Pertanto i concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le dovute verifiche. Copia delle chiavi delle parti comuni deve essere consegnata dall'ufficio tecnico del Comune a tutti i concessionari degli orti urbani. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio o incidente che il privato possa patire non è imputabile al Comune di Robassomero.

La Commissione o i suoi singoli componenti potrà disporre in qualunque momento senza alcun avviso ispezioni e sopralluoghi, anche a campione, per verificare la corretta conduzione degli orti urbani, in caso di degrado degli orti sarà inviata una comunicazione agli assegnatari con un termine per risistemare l'orto urbano, nel caso in cui non siano rispettati i termini indicati dall'Amministrazione Comunale, si provvederà a revocarne l'assegnazione.

Articolo 14 – Revoca e decadenza dell'assegnazione

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto agli articoli del presente regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione, previa diffida ad adempiere.

L'assegnazione dell'orto decadrà (automaticamente):

- nel caso in cui l'assegnazione, fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione civile o penale nei confronti del trasgressore, sia frutto di dichiarazione mendace sul proprio stato e che abbia dato adito all'assegnazione dell'area;
- il conduttore abbia spostato la propria residenza in altro Comune;
- l'assegnatario abbia spostato la propria residenza ad altro indirizzo senza comunicarlo;
- in ogni altro caso in cui, a seguito di controlli effettuati non siano più possedute le condizioni originarie che hanno dato luogo all'assegnazione.

L'assegnazione potrà essere revocata, con atto dirigenziale e previa diffida, per le inadempienze o violazioni a quanto indicato nei precedenti articoli.

L'assegnazione può essere revocata in qualsiasi momento da parte del Comune con avviso scritto senza alcun diritto o risarcimento all'assegnatario ai sensi dell'art. 1809 del Codice Civile, la revoca può essere pronunciata per ogni violazione degli obblighi o divieti stabiliti dal presente Regolamento, per mancata coltivazione, per abbandono dell'orto e per uso diverso da

quello di destinazione, o altro caso previsto dal presente regolamento. La revoca sarà effettuata con apposita determina dirigenziale, nella quale potrà essere individuato il nuovo assegnatario.

Articolo 15 – Revoca di assegnazione per motivi di interesse pubblico

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento o indennità spetti all'assegnatario.

Articolo 16 - Norma transitoria

1. In caso di completa evasione della prima graduatoria, il funzionario competente può provvedere alla pubblicazione di un altro bando.

Articolo 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Articolo 18 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato con provvedimenti adottati successivamente dal Comune sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute e/o suggerimenti. (Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.)

Articolo 19 - Manleva del comune

Il comune non risponderà dei danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti relativi a fatti connessi direttamente o indirettamente al lotto assegnato, o/e ai prodotti coltivati, o/e alle attrezzature. Il comune resterà pertanto sollevato da ogni responsabilità in merito.

TABELLA PUNTEGGI

a.) TITOLARITA':

- capofamiglia disoccupato 25 Punti
- pensionato monoreddito 20 Punti
- pensionato non monoreddito 15 Punti
- non pensionato 10 Punti

b.) ETA':

- sino a 50 anni compresi 5 Punti
- tra 50 e 60 anni compresi 6 Punti
- tra 60 e 70 anni compresi 8 Punti
- oltre i 70 anni 10 Punti

c.) NUCLEO FAMILIARE:

- famiglia composta da una sola persona 5 Punti
- famiglia di 2 o 3 persone 10 Punti
- famiglia di 4 o più persone 15 Punti

d.) REDDITO ISEE del nucleo familiare del richiedente in corso di validità riferito alle dichiarazioni 2015 dei redditi dell'anno 2014.

- fino a € 5.000 di reddito equivalente 10 punti
- tra € 5.001 e € 10.000 di reddito equivalente 7 punti
- tra € 10.001 e € 15.000 di reddito equivalente 5 punti
- tra € 15.001 e € 20.000 di reddito equivalente 2 punti

Punteggio teorico massimo attribuibile 60 punti